

# **Comune di Casape**

## **Provincia di Roma**

### **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

#### **Verbale n. 10 del 22/12/2021**

**OGGETTO: Parere su pianificazione fabbisogni del personale 2022-2024, dotazione organica e piano occupazionale.**

#### **L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Esaminata la Bozza di Deliberazione della Giunta Comunale ed allegati A e B, inviata il giorno 20 dicembre 2021, inerente alla pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2022-2024, alla dotazione organica dell'ente ed al piano occupazionale 2022-2024, sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;

Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

Visto che le amministrazioni devono effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e la comunicazione va inviata al Dipartimento della funzione pubblica;

Vista, la mancata acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile rese dai rispettivi responsabili, che non consente di avere certezza sulla verifica degli equilibri;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 che stabilisce nuovi limiti alla capacità di assunzione di personale da parte dei comuni;

#### **RILEVATO CHE**

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del



PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;

- in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- i limiti posti dalla normativa vigente in tema di assunzione del personale, stabiliscono che a decorrere dalla data individuata dal decreto 17 Marzo 2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- Il prospetto allegato alla bozza di deliberazione inerente il limite di cui al DM 17 marzo 2020, si attesta ad euro 148.409,50;
- il bilancio di previsione 2021-2023 non comprende tutte le spese del personale di cui al fabbisogno programmato con la presente delibera, che per tanto andrà di conseguenza variato alla luce della nuova programmazione;
- l'art. 4 del CCNL 14/09/2000 determina il limite massimo per costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale nella misura del 25% della dotazione organica complessiva e che dalla rideterminazione della stessa dotazione organica, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.lgs 165/2001 può essere assunto al massimo 1 dipendente a tempo parziale;
- Attualmente il costo del personale da bilancio previsionale 2021/2023 si attesta ad euro 135.161,65 di cui 127.000,00 € macro aggregato 101 stipendi e 8.161,65 IRAP;



	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	161.182,64	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	11.158,51	8.161,65	8.161,65	8.161,65
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>172.341,15</b>	<b>135.161,65</b>	<b>135.161,65</b>	<b>135.161,65</b>
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>172.341,15</b>	<b>135.161,65</b>	<b>135.161,65</b>	<b>135.161,65</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

### E S P R I M E

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, alla dotazione organica dell'ente ed al piano occupazionale 2022-2024 come da delibera trasmessa a questo Organo, previa variazione di bilancio 2021/2023 se consentita dal TUEL entro il 31.12.2021 e relativa verifica degli equilibri, in mancanza la verifica del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione al fine delle nuove assunzioni dovrà essere effettuato con il bilancio 2022/2024.

Data 22/12/2021

**IL REVISORE UNICO**

**Dott. Antonio Fregola**

